SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE MARITTIMO: Le Novità della Legge 2 dicembre 2025, n. 182

scritto da goal | 10 Aprile 2026



di Graziano Vezzoni*

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha diffuso una circolare che illustra le principali modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in materia di gestione amministrativa del personale marittimo e degli equipaggi. La riforma introduce una netta distinzione tra il contratto del comandante (atto pubblico, digitalizzato e trasmesso all'Autorità) e quelli degli altri membri dell'equipaggio (contratti privati, scritti, con testimoni e conservati a bordo). Tutto il processo è orientato alla digitalizzazione e alla semplificazione, con una maggiore responsabilità in capo al comandante e all'armatore.

Obiettivi della Riforma

La nuova normativa si inserisce in un più ampio processo di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, con particolare attenzione all'aggiornamento delle norme relative all'arruolamento e alla gestione degli equipaggi. Tra le innovazioni più rilevanti vi sono:

- Digitalizzazione del libretto di navigazione e

dell’anagrafe dei marittimi.
- Semplificazione delle procedure a seguito della soppressione degli uffici di collocamento della gente di mare.
- Tutti i contratti sono soggetti a sottoscrizione con firma digitale, in linea con la spinta verso la digitalizzazione degli adempimenti amministrativi.
- L’obiettivo è semplificare le procedure, ridurre la burocrazia e responsabilizzare maggiormente il comandante e l’armatore nella gestione documentale.

Indirizzi Applicativi Uniformi

La legge stabilisce indirizzi applicativi per uniformare le prassi operative delle Autorità Marittime, incentivando l’uso di strumenti digitali e la standardizzazione delle attività.

Modifiche all’art. 172-bis del Codice della Navigazione

- Per i marittimi che prestano servizio su più unità della stessa impresa, è possibile ottenere l’esenzione dall’annotazione di imbarco/sbarco sul ruolo di equipaggio in caso di trasbordo tra navi della stessa flotta.
- L’armatore deve comunicare quotidianamente la composizione degli equipaggi e settimanalmente gli orari di lavoro, conservando tali comunicazioni a bordo anche in formato digitale.

Contratto di Arruolamento del Comandante

- **Forma**: Deve essere stipulato per atto pubblico, cioè davanti a un pubblico ufficiale (Autorità Marittima o Consolare), quando la nave si trova in porto o nei casi previsti dalla nuova formulazione dell’art. 328 del Codice della Navigazione.
- **Trasmissione**: Il contratto viene trasmesso in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, pienamente valida ai sensi dell’art. 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.).
- **Alternativa**: L’armatore può procedere all’arruolamento del comandante tramite dichiarazione resa all’Autorità del porto o consolare, sempre in formato elettronico, con successiva accettazione digitale da parte del comandante presso il porto d’imbarco.

Contratti di Arruolamento degli Altri Membri dell’Equipaggio

- **Forma**: I contratti per i membri dell’equipaggio diversi dal comandante, compreso il personale tecnico e addetto ai servizi complementari di bordo, sono stipulati per iscritto dal comandante, dall’armatore o da un suo procuratore.
- **Testimoni**: Devono essere presenti due testimoni (non necessariamente marittimi) che firmano il contratto.
- **Conservazione**: Questi contratti, a pena di nullità, devono essere conservati tra i documenti di bordo. Non sono più ricevuti né regolarizzati dall’Autorità Marittima.
- **Validità**: La mancata conservazione a bordo comporta la nullità del contratto.

Navi Inferiori a 5 TSL

- Per le unità di stazza lorda inferiore a 5 TSL, il contratto di arruolamento può essere stipulato anche verbalmente, ma resta l’obbligo di annotazione sulla licenza.

Annotazioni e Adempimenti

- L’annotazione del contratto del comandante sul ruolo equipaggio è effettuata dall’Autorità Marittima del porto.
- Per gli altri membri, l’annotazione è a cura del comandante, che appone le informazioni richieste e il “timbro nave”.

Annotazione sui Libretti di Navigazione

- Il comandante annota i contratti dei membri dell’equipaggio sul libretto di navigazione, senza necessità di timbro o firma.
- L’Autorità Marittima valida la documentazione presentata dal marittimo per la rendicontazione della carriera.

Sbarco per Malattia o Infortunio

- Il comandante annota lo sbarco per malattia o infortunio sul ruolo equipaggio e sul libretto di navigazione, presentando la documentazione all’Autorità Marittima del porto.

Regime Transitorio

- Gli imbarchi effettuati prima del 18 dicembre 2025 seguono le vecchie formalità.
- I formulari attuali restano validi per i comandanti, mentre per gli altri marittimi devono conformarsi alla nuova normativa e alla contrattazione collettiva.

**ODCEC Lucca*